

(1 A2015)

Pubblicato il 23/11/2016

N. 01678/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2015, proposto da:

Il Cancellò Rosso S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Bralia C.F. BRLGUO73M10I726J e Paolo Cavallini C.F. CVLPLA73E27D815D, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi C.F. CPNSNN56S68E625Z, Gloria Lazzeri C.F. LZZGLR62T62D612P e Giuseppina Gigliotti C.F. GGLGPP54E51C352V, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale, 14;

per l'annullamento:

- dell'atto ("denominato "Provvedimento senza impegno") n. 1198 del 31.12.2014, notificato alla ricorrente il 12.01.2015 emesso dal Coordinatore dell'Area Sviluppo del Territorio del Comune di Pisa, con il quale viene "Disposto" che il RUP del progetto "People Mover" "provveda a far demolire, con una ditta da lui individuata, le opere presenti nell'area posta in Pisa ... [omissis]" ponendo le spese a carico del Cancelli Rosso;
- per quanto occorrer possa, della nota dell'Ing. Alessandro Fiorindi n. 705 dell'11.12.2014 richiamata ma non conosciuta dall'odierno ricorrente, con la quale viene sostenuto che i tempi previsti dal cronoprogramma (anch'esso ignoto alla ricorrente) per l'opera People Mover non sarebbero compatibili con i 90 giorni prescritti dalla normativa di settore per consentire la demolizione delle opere abusive da parte del responsabile dell'abuso;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. P. Cavallini per la parte ricorrente e avv. F. Gesess, delegato dagli avvocati S. Caponi, G. Lazzeri e G. Gigliotti, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Occupata d'urgenza un'area di proprietà della S.r.l. Cannello Rosso, il comune di Pisa ha rinvenuto ivi opere abusive.

Per ragioni d'urgenza ha adottato il provvedimento in epigrafe con il quale ha disposto la demolizione degli abusi edilizi a cura dei suoi uffici ma a spese della proprietà.

Con il ricorso in epigrafe la S.r.l. Cannello Rosso contesta, fra l'altro, la anomalia della procedura sanzionatoria seguita dall'Ente che ha omissso la notifica dell'ordine di demolizione non consentendo alla destinataria del procedimento di procedere in prima persona alla rimozione dei manufatti.

La censura è fondata.

Il procedimento per la repressione di abusi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire ai sensi della l.r.t. 65 del 2014 così come del d.p.r. 380 del 2001 prevede la notifica ai responsabili di una ordinanza di demolizione, lasciando in prima battuta a questi la possibilità di eliminare i manufatti realizzati senza titolo.

L'ordinamento non prevede che a detta procedura si possa derogare per ragioni di urgenza.

Peraltro, nel caso di specie il comune di Pisa, entrato in possesso dell'area a seguito della approvazione di un progetto di opera pubblica, ben poteva inserire la demolizione delle opere rinvenute nell'ambito dei lavori da eseguire per dar corso alla sua realizzazione, procedendo in tal modo in via officiosa.

Ma una volta effettuata la scelta di procedere alla irrogazione della sanzione a carico del responsabile dell'abuso, il Comune non poteva derogare dalla procedura all'uopo prevista. Con la conseguenza che alla proprietà avrebbe dovuto essere notificata l'ordinanza di

demolizione e restituita temporaneamente l'area per procedere alla sua esecuzione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO